

L'art. 109 del D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554 e s.m., contenente il Regolamento di attuazione della legge quadro n. 109/1994 e s.m., dispone che la stipulazione del contratto di appalto deve aver luogo entro sessanta giorni dall'aggiudicazione nel caso di pubblico incanto, licitazione privata ed appalto-concorso ed entro trenta giorni dalla comunicazione di accettazione dell'offerta nel caso di trattativa privata e di cottimo fiduciario. Per gli appalti di competenza di Amministrazioni statali l'approvazione del contratto deve intervenire entro sessanta giorni dalla data di stipulazione. Se la stipula del contratto o la sua approvazione, ove prevista, non avviene nei termini fissati dai commi precedenti, l'impresa può, mediante atto notificato alla stazione appaltante, sciogliersi da ogni impegno o recedere dal contratto. In caso di mancata presentazione dell'istanza, all'impresa non spetta alcun indennizzo. L'appaltatore non ha diritto ad alcun compenso o indennizzo, salvo il rimborso delle spese contrattuali. Se è intervenuta la consegna dei lavori in via d'urgenza, l'impresa ha diritto al rimborso delle spese sostenute per l'esecuzione dei lavori ordinati dal direttore dei lavori ivi compresi quelle per opere provvisorie. La finalità della previsione normativa, evidentemente, è quella di evitare che i procedimenti di gara siano indebitamente protratti dalle stazioni appaltanti oltre il termine indicato e deve interpretarsi nel senso di garantire all'impresa aggiudicatrice la facoltà, decorrente dal 60° giorno dalla (comunicazione della) aggiudicazione (definitiva), di sciogliersi dall'impegno assunto qualora la stazione appaltante non addivenga alla stipulazione del contratto. Il principio dell'affidamento che, come esplicazione dei canoni dell'imparzialità e del buon andamento, informa anche il procedimento amministrativo, non consente infatti che la stazione appaltante possa procrastinare indefinitamente gli adempimenti prescritti dalla legge. Al riguardo occorre anche osservare che con Determinazione n. 24 del 2 ottobre 2002, l'Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici ha affermato che l'amministrazione "non può rimanere inattiva, ma ha l'obbligo di determinarsi in ordine alla stipula o meno del contratto entro i termini fissati dal legislatore (sessanta giorni o trenta a seconda della procedura). Ciò al fine di evitare che l'impresa titolare di interessi legittimi (in questa fase) e non di diritti soggettivi, possa permanere in posizione di incertezza. Pertanto, nel caso in cui l'amministrazione non si determini per la stipula nei suddetti termini, l'aggiudicatario matura il diritto ad essere liberato dall'impegno contrattuale con la restituzione del deposito cauzionale ed il rimborso delle spese contrattuali."